

## **TABELLA DEI TITOLI PER L'AMMISSIONE DEI SOCI ORDINARI (art.3 dello Statuto)**

Hanno titolo per diventare Soci ordinari del Centro Studi per l'Archeologia dell'Adriatico i seguenti istituti o uffici periferici:

- a - Facoltà, Dipartimenti e Istituti universitari ai quali afferiscono insegnamenti di discipline archeologiche effettivamente attivati quali insegnamenti ufficiali;
- b - Soprintendenze con competenza sui beni archeologici o comunque di interesse archeologico;
- c - Istituti o enti di ricerca specializzati anche nello studio dell'archeologia;
- d - Musei di archeologia, o che comprendono consistenti sezioni di archeologia, aperti regolarmente al pubblico, con personale scientifico stabilmente addetto;
- e - Associazioni scientificamente qualificate i cui membri operano nel campo delle discipline archeologiche o in discipline rilevanti ai fini dello svolgimento e del progresso della ricerca archeologica;

Tali enti saranno rappresentati in seno all'Assemblea del Centro Studi dal legale rappresentante o da altra persona dipendente dall'ente e designata stabilmente dall'organo competente.

Hanno titolo per diventare Soci ordinari del Centro Studi per l'Archeologia dell'Adriatico i seguenti studiosi:

- f - Professori universitari ordinari e associati titolari di discipline archeologiche o titolari di altri insegnamenti, che svolgono abitualmente un'attività di ricerca finalizzata allo sviluppo delle scienze archeologiche;
- g - Ricercatori universitari e tecnici laureati universitari che svolgono abitualmente un'attività di ricerca nel campo delle scienze archeologiche o finalizzata al loro sviluppo;
- h - Funzionari tecnico-scientifici delle Soprintendenze che svolgono attività prevalente nel campo dell'archeologia;
- i - Ricercatori dipendenti da enti di ricerca, che svolgono attività nel campo dell'archeologia, o che comunque contribuiscono allo sviluppo delle scienze archeologiche;
- l - Direttori, Conservatori o altro personale qualificato dipendente da Musei ed uffici di Enti locali addetti alla documentazione ed alla valorizzazione dei beni culturali che costituiscono testimonianza archeologica e che svolgono attività prevalente nello stesso campo, o comunque finalizzata al progresso di tali scienze.

Gli studiosi per i quali è richiesta un'attività nel campo delle scienze archeologiche, o comunque finalizzata al progresso di tali scienze, sono tenuti a documentare tali attività mediante un curriculum e la presentazione di titoli e di pubblicazioni attinenti.

Gli studiosi responsabili di istituti o uffici periferici che hanno aderito al Centro Studi quali soci ordinari, nel caso in cui vengano a decadere da tale responsabilità, rimangono d'ufficio soci ordinari individuali del Centro; tale procedura si applica anche nel caso di studiosi che rappresentino in modo stabile detti istituti nell'assemblea del Centro Studi, sulla base di un mandato permanente.

Al fine di assicurare un equilibrio nell'ambito dell'assemblea fra i soci istituzionali e quelli individuali, gli organi che devono approvare l'ammissione di nuovi soci terranno conto, nella valutazione delle singole richieste individuali, dell'istituto o ente da cui dipendono i singoli richiedenti, limitando, nel caso tale istituto o ente si già socio ordinario, il numero di adesioni individuali di studiosi afferenti agli stessi.

Nel caso la domanda a soci ordinari di singoli studiosi non sia accettata con la motivazione di cui sopra, gli stessi saranno inseriti nella categoria di soci collaboratori. Come tali potranno partecipare alle assemblee del Centro Studi, ma senza diritto di voto.